

*CORTE COSTITUZIONALE*

*Delibera 4 gennaio 1977*

***Condizioni di eleggibilità e compatibilità dei giudici aggregati e dei cittadini inseriti nell'elenco dei sorteggiabili:***

La Corte costituzionale esprime l'orientamento di massima:

a) che il riferimento ai "requisiti per l'eleggibilità a senatore" di cui all'art. 135, ultimo comma Cost., è da intendersi fatto non solo ai requisiti positivi di ordine generale (previsti o desumibili dalla stessa Costituzione: cittadinanza italiana, età minima, godimento dei diritti civili o politici) ma, altresì, alla ulteriore determinazione riservata dall'art. 65, comma 1, Cost., alla legge ordinaria. Sono, pertanto, da ritenersi applicabili, in via generale, gli artt. 7 ss. d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361 (recante il testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati, reso applicabile per le elezioni del Senato dall'art. 2 della legge 27 febbraio 1958 n. 64);

b) che il riferimento alle situazioni di incompatibilità, previsto genericamente dall'art. 10 della l. 11 marzo 1953 n. 87 possa riguardare due tipi di incompatibilità, entrambi finalizzate, sia pure in relazione a tempi diversi, alla tutela della precostituzione, indipendenza ed imparzialità dei giudici aggregati e perciò della Corte integrata.

Le prime incompatibilità (da far valere nei confronti di tutti i cittadini inclusi nell'elenco dei quarantacinque) avrebbero carattere prefunzionale. Esse si concreterebbero nelle situazioni enucleabili in base ai principi generali sulle incompatibilità relative agli appartenenti agli organi costituzionali ed alle applicazioni che ne è stata fatta nella l. 15 febbraio 1953 n. 60 (sulle incompatibilità parlamentari).

Le altre incompatibilità di carattere funzionale in senso proprio si concreterebbero nelle situazioni disciplinate per i Giudici costituzionali ordinari o togati dall'art. 7 l. 11 marzo 1953 n. 87. (E ciò a prescindere dalle ulteriori incompatibilità sancite nelle apposite norme del codice di procedura penale per l'astensione e la ricusazione);

c) che sia richiesto dalla tutela degli evocati valori costituzionali (precostituzione, indipendenza, imparzialità del giudice) far valere, come prevede l'art. 2 delle norme integrative per i giudizi d'accusa (27 novembre 1962), tutte le cause di ineleggibilità ed incompatibilità (ma limitatamente a quelle prefunzionali) in una fase precedente al sorteggio dei giudici aggregati;

d) che in relazione alle situazioni di cui al punto c) non vi sia la possibilità di superarle mediante mere "sospensioni" di attività o di esercizio di carica;

e) che le incompatibilità funzionali divengono attuali, per i giudici aggregati, solo con la prestazione del giuramento, e che sia possibile farle venir meno con la semplice sospensione di attività o di esercizio dell'ufficio;

La Corte, pertanto, dà mandato al Presidente di avviare, con le prescritte comunicazioni agli interessati, il procedimento di cui all'art. 2 delle norme integrative penali avvalendosi della abbreviazione dei termini ivi prevista.